

30 maggio 2022

Piattaforma Teams
Settore difesa del territorio
Regione Emilia-Romagna - Via della Fiera 8 - BOLOGNA

Conferenza programmatica

Parere in merito al "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante Norme di Attuazione" adottato con deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino del fiume Po

Premessa

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato con DPCM del 4 maggio 2001 ed è stato successivamente aggiornato, nel territorio della Regione Emilia-Romagna, attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) delle Province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, che hanno assunto valore ed effetto di PAI a seguito delle Intese sottoscritte dall'Autorità di bacino e dalla Regione con ciascuna delle suddette province, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i, dell'art.1, comma 11 delle Norme del PAI e dell'art. 21 della L.R. n. 20/2000.

Con deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di bacino del fiume Po, recante «Art. 68 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: adozione di un Progetto di Variante al "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione". Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione di aggiornamenti di elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e conferimento di delega al Segretario Generale per l'adozione di un Regolamento recante "Disciplina delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei PAI e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del PGRA vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po e per la correzione di errori materiali"», è stato adottato un Progetto di variante al PAI Po inerente alla modifica degli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione (in seguito Progetto di variante).

Il comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le Regioni convochino una Conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, cui partecipano province e comuni interessati al fine di esprimere un parere sulla coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale dei Progetti di variante ai PAI.

La Regione con apposita DGR n. 536 del 11/04/2022 ha deliberato di convocare la suddetta Conferenza programmatica relativa al Progetto di variante in due sedute per ambito sovraprovinciale, articolate nel seguente modo:

- una seduta a cui partecipano le Province di Piacenza e Parma e tutti rispettivi Comuni;
- una seduta a cui partecipano le Province di Modena, Reggio Emilia, Ferrara e tutti rispettivi Comuni e la Città metropolitana di Bologna con i rispettivi cinque comuni interessati.

NdR seduta delle 9.30

La Regione, pertanto, sottopone il Progetto di variante all'esame dell'odierna seduta di Conferenza programmatica relativa alle province di Parma e Piacenza, convocata (nota prot. 482338 del 19 maggio 2022) dall'Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, al fine di ottenerne il parere.

NdR seduta delle 12.00

La Regione, pertanto, sottopone il Progetto di variante all'esame dell'odierna seduta di Conferenza programmatica relativa alle province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e parte di Bologna, convocata (nota prot. 482023 del 19 maggio 2022) dall'Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, al fine di ottenerne il parere.

Procedure relative al parere regionale sul Progetto di variante

La deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della CIP dell'Autorità di bacino del fiume Po è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino il 28/12/2021.

L'avviso di adozione del Progetto di variante è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2022 e sul BURER n.7 del 19/01/2022 (Parte Seconda).

La delibera CIP n. 6/2021 è stata trasmessa alle Province ed ai Comuni territorialmente interessati con nota prot. 28/02/2022.0206512.U del Responsabile del Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica della Regione.

Il Progetto di variante è stato sottoposto a consultazione e ad eventuali osservazioni per 90 giorni successivi alla data di pubblicazione della delibera CIP n. 6/2021 sul sito web istituzionale dell'Autorità di bacino.

Non sono pervenute osservazioni alla Regione.

Il Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ha, inoltre, convocato una riunione il 10 maggio 2022 (nota prot. 04/05/2022.0434757.U) con le Direzioni generali Agricoltura, caccia e pesca e Conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, l'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, nonché con le Aree afferenti alla medesima Direzione direttamente interessate, per illustrare il Progetto di variante ed acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla formazione del presente parere regionale.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore Difesa del territorio, congiuntamente al Settore Governo e qualità del territorio, e

dei contributi espressi dall'Agencia per la Sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione ha predisposto il presente Parere istruttorio che viene proposto alla discussione dell'odierna seduta di Conferenza programmatica.

La Giunta Regionale prenderà atto delle risultanze della Conferenza programmatica e del parere espresso dalla stessa, nelle due sedute previste, attraverso una specifica deliberazione, che sarà trasmessa all'Autorità di bacino per il prosieguo dell'iter di approvazione del Progetto di variante.

Contenuti del Progetto di variante

Il Progetto di variante è di carattere puramente normativo in quanto riguarda la modifica degli articoli 1 - *Finalità e contenuti* e 18 - *Indirizzi alla pianificazione urbanistica* delle Norme del PAI Po e pertanto interessa tutto il territorio regionale ricadente nel bacino del fiume Po.

Il Progetto di variante è costituito dall'Allegato A alla deliberazione n. 6 del 20/12/2021 della CIP dell'Autorità di bacino, in cui sono riportate le modifiche al testo degli articoli 1 e 18 delle Norme del PAI.

Il Progetto di variante ha l'obiettivo di adeguare le procedure di aggiornamento del PAI previste dagli artt. 1 e 18 delle Norme alle nuove disposizioni legislative dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006, al quale il comma 3 dell'art. 54 del DL n. 76/2020 (c.d. *Decreto semplificazione*, convertito in legge n. 120/2020) ha aggiunto i commi 4 bis e 4 ter, che stabiliscono norme in materia di aggiornamenti degli elaborati dei PAI, consistenti in modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio in essi previste.

Di seguito si riporta il testo dei suddetti commi 4 bis e 4 ter:

4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa";

4-ter. Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.

Le procedure di aggiornamento previste dalle Norme del PAI vigenti, in particolare quelle dell'art. 18, non sono coerenti con le soprariportate disposizioni normative, che disciplinano una materia che finora era stata oggetto esclusivamente di disposizioni contenute nelle Norme dei PAI ma su di esse prevalgono in quanto legge ordinaria dello Stato. Pertanto, l'Autorità di bacino ha ritenuto necessario procedere alla modifica degli articoli 1 e 18 delle Norme del PAI mediante una Variante di Piano, secondo quanto previsto dai commi 1 - 4 dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare, il nuovo art. 18 norma la modalità di modifica delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico e idraulico in ambito collinare-montano dell'Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - *Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*" del PAI e, specificamente, degli Allegati 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - *Cartografia in scala 1:25.000*" e 4.1 "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato - *Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000*" e delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni del PGRA da parte dei Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti. Le procedure per l'approvazione dei suddetti aggiornamenti cartografici del PAI saranno dettagliate tramite uno specifico Regolamento.

Al fine di rendere maggiormente comprensibili le modifiche normative introdotte nelle Norme del PAI, è stata predisposta una tabella di confronto tra il testo degli articoli 1 e 18 vigenti e quello del Progetto di variante, inviata contestualmente alla convocazione della Conferenza.

Si evidenziano, comunque, di seguito le principali modifiche:

- *Art. 1 comma 10 bis*

Gli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 "Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - *Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo*" del PAI sono approvati con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino e non più dalla CIP, previo parere favorevole della Conferenza Operativa con le procedure stabilite nell'ambito di un apposito Regolamento, adottato dal Segretario Generale su delega della Conferenza Istituzionale Permanente in conformità ai commi 4bis e 4ter del suddetto art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

- *Art. 18 comma 2*

I Comuni interessati dalla delimitazione cartografica di aree in dissesto contenuta nell'ambito dell'Elaborato n. 2 del PAI, ivi compresi quelli che le Regioni avevano indicato come esonerati successivamente all'entrata in vigore del DPCM 24 maggio 2001, sono tenuti a conformare le previsioni dei propri strumenti urbanistici alle delimitazioni e alle relative disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. A tale scopo, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, anche al fine di migliorare l'efficacia dell'azione di prevenzione, detti Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di analisi di maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale, provinciale o della

Comunità montana, Unione di Comuni o Unione Montana di appartenenza.

- *Art. 18 comma 3*

La verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici, in fase di loro formazione e adozione, con le condizioni di dissesto contenute nel suddetto Elaborato n. 2 (di cui al comma 2) è effettuata nel rispetto dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Direttiva "Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici" adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6 del 31 luglio 2003 e successivi aggiornamenti.

- *Art. 18 comma 3 lettera e)*

La eventuale proposta di aggiornamento da parte di un Comune della perimetrazione e/o classificazione di aree a pericolosità e a rischio delimitate nell'Elaborato n. 2 del PAI derivante dalla verifica suddetta, deve essere predisposta in conformità alla metodologia adottata per la redazione del PAI e corredata da idonea cartografia e da una relazione tecnica atta a comprovare la sussistenza degli elementi necessari per l'ammissibilità dell'aggiornamento stesso.

- *Art. 18 comma 5*

Il Comune trasmette alla Regione la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 18 con eventuali proposte di aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, nonché documentazione comprovante le risultanze della fase di partecipazione, ed eventuali atti deliberativi.

La Regione trasmette tutta la suddetta documentazione all'Autorità di bacino congiuntamente ad una relazione istruttoria che contiene una valutazione tecnica della proposta di aggiornamento.

- *Art. 18 comma 6*

Il Segretario Generale, sulla base della documentazione di cui al comma 5 e sulla scorta del parere favorevole della Conferenza Operativa e dell'intesa espressa dalla Regione ai sensi del comma 4bis dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 approva con proprio Decreto l'aggiornamento dell'Elaborato n. 2 del PAI, ai sensi del medesimo comma 4bis dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

- *Art. 18 comma 10*

I Comuni possono anche proporre aggiornamenti delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvioni del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni connesse agli aggiornamenti dell'Allegato 4 dell'Elaborato n. 2 del PAI, utilizzando la stessa procedura prevista nell'art. 18 per le modifiche al PAI. Queste proposte sono approvate dal Segretario Generale secondo quanto previsto dal comma 6.

- *Art. 18 comma 11*

Le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti cartografici di Piano previste nell'art. 18 sono dettagliate in un apposito Regolamento.

Si evidenzia infine che l'art. 6 della deliberazione n. 6/2021 della CIP dell'Autorità di bacino stabilisce che le disposizioni dell'art. 3 della medesima deliberazione assumono il valore e gli effetti di misure temporanee di salvaguardia fino all'approvazione della Variante al PAI, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006.

Valutazioni del Progetto di variante e sua interazione con i disposti della L.R. n. 24/2017

L'istruttoria regionale svolta dal Settore Difesa del territorio ha evidenziato che il Progetto di variante si inserisce adeguatamente nel percorso di pianificazione tracciato dal PAI aggiornandone e integrandone i contenuti.

Da quanto emerso nelle riunioni di coordinamento svolte con le diverse strutture regionali, in particolare con il Settore governo e qualità del territorio, è possibile formulare alcune considerazioni e proposte all'Autorità di Bacino in merito al Progetto di variante, di seguito riportate, articolate in considerazioni di carattere generale e in aspetti più puntuali.

In premessa si evidenzia che i contenuti del Progetto di variante entrano in una complessa relazione con quanto previsto dalla L.R. n. 24/2017 "*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*", per quanto riguarda le competenze e i procedimenti di formazione e approvazione dei Piani territoriali e urbanistici. La L.R. n. 24/2017 ha come principale obiettivo il consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, promuove la rigenerazione urbana e permette di prevedere per l'intero periodo un consumo di suolo complessivo massimo del 3% della superficie del territorio urbanizzato (artt. 5 e 6).

Lo strumento urbanistico generale previsto dalla legge regionale è il Piano Urbanistico Generale (PUG) (artt. 31-37) che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano, orientate prioritariamente alla rigenerazione del territorio urbanizzato, alla riduzione del consumo di suolo e alla sostenibilità ambientale, indicando altresì i criteri e le condizioni generali di riferimento per gli strumenti urbanistici attuativi.

Il PUG prefigura le direttrici territoriali ove può essere realizzato il 3% di nuovo consumo di suolo ma non individua e non localizza nuove previsioni. La competenza della puntuale delimitazione cartografica dei contenuti strategici del PUG e la puntuale definizione dei criteri di localizzazione delle nuove previsioni insediative è attribuita agli strumenti attuativi (accordi operativi, piani attuativi di iniziativa pubblica, art. 38, e accordi di programma, art. 60) e al Procedimento unico previsto per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico o di ampliamenti e nuovi manufatti di attività produttive già insediate (art. 53).

In fase di formazione del PUG il Comune fa propri i temi di pericolosità e rischio idraulico e idrogeologico contenuti nel PAI e nel PGRA e li inserisce nel quadro conoscitivo (art. 22 della L.R. n. 24/2017) e soprattutto nella Tavola dei vincoli, prevista dall'art. 37 della L.R. n. 24/2017. Nella Valsat il Comune, alla luce dei contenuti della Tavola dei vincoli e del quadro conoscitivo, valuta le scelte strategiche di Piano, esegue, inoltre, una autodiagnosi sulla propria struttura insediativa esistente e individua azioni che ne aumentino la resilienza rispetto ai rischi previsti nel PAI e nel PGRA.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la verifica di compatibilità prevista al comma 2 dell'art. 18 sia assolta in riferimento ai contenuti e alle procedure della L.R. n. 24/2017. Si evidenzia, in particolare, che i procedimenti di formazione e approvazione del PUG assolvono a quanto richiesto nel comma 4 ter dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle procedure di partecipazione e garantiscono adeguate forme di consultazione e osservazione.

Per quanto attiene, invece, ad eventuali richieste di aggiornamento dei contenuti cartografici del PAI e del PGRA in ambito collinare-montano, si ritiene che, in base alla specifica disciplina dettata dalla L.R. n. 24/2017, queste possano verificarsi in particolare nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi previsti dalla L.R. n. 24/2017 e in maniera minore, in alcuni specifici casi, nell'ambito del processo di definizione della strategia per la qualità urbana ed ecologico - ambientale delineata dal PUG. In ragione di ciò si propone all'Autorità di bacino di riformulare il comma 2 dell'art. 18 in modo da ricomprendere tutte le casistiche sopra descritte, rendendo il riferimento agli strumenti urbanistici il più ampio possibile.

Si evidenzia un altro aspetto della relazione tra i contenuti del Progetto di variante e la pianificazione territoriale e di settore: per quanto, infatti, l'art. 57 del D.Lgs. n. 112/98 (in base al quale i Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) attuano il PAI, specificandone ed articolandone i contenuti, qualora venga stipulata una intesa tra le amministrazioni competenti), sia ancora vigente e pertanto richiamato nel PAI all'art. 1, c. 11, la successiva riforma delle Province, operata con la L. 56/2014, rende tale possibilità di non facile e concreta realizzazione nel territorio regionale allo stato attuale.

Inoltre, anche in relazione a tale nuovo quadro istituzionale, la L.R. n. 24/2017 introduce importanti modifiche, infatti, i Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e il Piano Territoriale metropolitano (PTM), di cui ai suoi articoli 41 e 42, sostituiscono i PTCP, predisposti ai sensi della precedente L.R. n. 20/2000, quali strumenti di pianificazione strategica d'area vasta e di indirizzo delle scelte di assetto e cura del territorio e dell'ambiente.

Alla luce dei contenuti della L.R. n. 24/2017 e della riforma degli enti territoriali rispetto ai disposti normativi del Progetto di variante, nel solco del virtuoso percorso delle suddette Intese PAI-PTCP, la Regione intende proporsi come Ente preposto all'elaborazione e al costante aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento. In particolare, attraverso il proprio Settore difesa del territorio provvederà ad elaborare una carta del dissesto idrogeologico e idraulico relativa al territorio regionale collinare e montano, in scala 1:10.000, proponendo all'Autorità di bacino del fiume Po un eventuale accordo al fine di far recepire la suddetta carta nell'Allegato 4 "*Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000*" dell'Elaborato 2 del PAI Po. Tale Carta sarà adottata con specifico atto regionale, sarà quindi pubblicata e sottoposta a osservazioni e approvata, tenuto conto delle osservazioni, con ulteriore atto regionale. Sarà quindi trasmessa all'Autorità di bacino per la sua approvazione e assunzione nel PAI e una volta vigente permetterà di superare le Intese PAI/PTCP.

Le procedure per operare modifiche di tale carta, individuandone i contenuti, le modalità e i soggetti che possono proporle e approvarle, saranno definite in uno specifico documento ovvero saranno ricomprese nell'apposito Regolamento che stabilisce le procedure di approvazione

degli aggiornamenti dell'Elaborato n. 2 previsto dal comma 10 bis dell'art. 1 delle Norme del PAI proposte dal Progetto di variante.

La carta sopracitata costituirà il principale elemento in riferimento alla pericolosità idrogeologica e idraulica per elaborare la Tavola dei vincoli, di cui all'art. 37 della L.R. n. 24/2017, e sarà anche il riferimento per individuare le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni e le aree caratterizzate da situazioni di rischio naturale quali elementi strutturali del territorio extraurbano, previsti dall'art 35 "Disciplina delle nuove urbanizzazioni" della L.R. n. 24/2017.

Si elencano di seguito alcune richieste di carattere specifico.

In riferimento al comma 10 bis dell'art. 1 delle Norme del Progetto di variante si chiede di valutare se sia opportuno specificare quali siano i soggetti (Autorità di bacino, Regione, Province, Comuni) che possono proporre gli aggiornamenti dell'Elaborato 2 o se sia sufficiente demandare tale indicazione al Regolamento in esso citato.

Si ritiene che la formulazione del comma 2 dell'art. 18 vigente, ove è indicato che le nuove previsioni degli strumenti urbanistici in formazione e adozione si conformano al PAI mentre le "previsioni degli strumenti urbanistici vigenti" sono sottoposte a verifica di compatibilità, sia decisamente più chiara del testo del medesimo comma proposto nel Progetto di variante.

In alcuni passaggi dell'art. 18 non risulta ben distinta la verifica di compatibilità dalla proposta di aggiornamento; per esempio, si ritiene opportuno che sia chiarito se quanto previsto nei commi 4 e 5 sia riferito alla verifica di compatibilità di cui al comma 3 dell'art 18 o piuttosto solo alle eventuali proposte di aggiornamento del PAI che derivino da tale verifica, di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art 18.

La Direttiva *"Attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici"* adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con Deliberazione n. 6/2003, richiamata nell'art. 18, comma 3, del Progetto di variante, risulta non più aggiornata. Si suggerisce pertanto all'Autorità di bacino di prevederne l'aggiornamento nell'ambito o in parallelo al Regolamento di cui al comma 10 bis dell'art. 1.

Si conferma, infine, quanto già espresso in sede di Conferenza Operativa ovvero che in parallelo alle varianti normative del PAI Po in adeguamento alle modifiche introdotte nell'art. 68 del D.lgs. n. 152/2006 dal "Decreto semplificazioni" sia necessario prevedere analoghe varianti normative degli altri PAI vigenti nel territorio di competenza del Distretto idrografico del fiume Po, relativi ai bacini idrografici del Reno, dei regionali romagnoli e del Marecchia-Conca. Si rileva infatti la necessità di giungere il prima possibile ad una omogeneità di gestione dell'intero Distretto tramite medesime norme e procedure.

Date queste considerazioni e proposte di integrazione al Progetto di variante, si conclude indicando che i contenuti e le finalità dello stesso risultano condivisibili.